



COMUNE DI TEANO
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA

CONVOCAZIONE PRIMA N.11

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI ANIMALI

L'ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO VENTIQUATTRO DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 19.08 con la continuazione, convocato con atto del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala consiliare, a seguito di appositi avvisi, regolarmente notificati a ciascun consigliere comunale.

Assume la Presidenza Il Presidente del Consiglio Avv. Carlo Cosma Barra , ai sensi dell'art. 28, comma 4 del vigente Statuto.

Effettuato l'appello, risultano:

1^ Appello

1)Nicola DI BENEDETTO	Presente	
2)Eluisa MONTEFORTE	Presente	
3)Gemma TIZZANO		Assente
4)Adele PASSARETTI	Presente	
5)Manuela RAPA	Presente	
6)Vincenzo TRANQUILLO	Presente	
7)Mario MIGLIOZZI	Presente	
8)Carlo Cosma BARRA	Presente	
9)Aurelia ZANNI	Presente	
10)Renato BELLITTI		Assente
11)Giuseppe DI GIROLAMO		Assente
12)Domenico LAURENZA	Presente	
13)Valerio Marcello TOSCANO		Assente
14)Rosaria PENTELLA	Presente	
15)Carmina LONARDO		Assente
16)Giovanni Scoglio	Presente	
17)Alfredo D'ANDREA		Assente

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Patrizia Cinquanta .

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI ANIMALI. APPROVAZIONE.

PREMESSO:

- a. che il Comune di Teano è dotato di una specifica regolamentazione denominata “*Norme concernenti la popolazione canina domestica e contrasto al randagismo*”, approvata con delibera di Consiglio comunale n.39 del 28/09/2007;
- b. l’ENPA, sezione di Teano, ha proposto all’Amministrazione di aggiornare le predette previsioni regolamentari, offrendo la propria collaborazione gratuita;
- c. l’Amministrazione ha redatto, in attuazione delle proprie linee programmatiche, una proposta regolamentare, grazie al valido e continuato supporto dei volontari di ENPA;

RILEVATO:

- a. che la proposta regolamentare è stata trasmessa all’Organo esecutivo;
- b. che il Presidente del Consiglio ha convocato la conferenza dei capigruppo per l’analisi della proposta;
- c. che i lavori della Conferenza sono stati avviati il 23/03/2018 e sono continuati il successivo 06/04/2018;
- d. che sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alla proposta originaria;

CONSIDERATO:

- a. che, a conclusione dei lavori, la Conferenza dei capigruppo ha trasmesso all’Organo esecutivo la proposta regolamentare licenziata al termine dei lavori;
- b. che la Giunta comunale ha adottato, ai sensi dell’art.27 co.3 lett.a) dello Statuto comunale, il regolamento in oggetto e lo ha poi trasmesso al Consiglio comunale per la necessaria approvazione;

RITENUTO doversi approvare il “*Regolamento comunale di tutela degli animali*” (Allegato A);

VISTO:

- a. il vigente d.lgs. n° 267 del 18/08/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- b. il vigente d.lgs. n° 165 del 30/03/2011 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- c. il vigente Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri, ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del vigente d.lgs. n° 267 del 18/08/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. **di approvare** il “*Regolamento comunale di tutela degli animali*” (Allegato A);
2. **di precisare** che l’adozione del presente regolamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

3. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Responsabili di Area/Coordinamenti interessati per il prosieguo dell'azione amministrativa, nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dalla normativa vigente;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line del Comune;

Costituiscono parte integrante della presente deliberazione i seguenti Allegati:

- Allegato A – Regolamento comunale di tutela degli animali;

Per le motivazioni espresse in narrativa, con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del vigente d.lgs. n° 267 del 18/08/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

**Alle ore 19:23 si è allontanato il Consigliere Comunale Tizzano:
presenti n. 11 Consiglieri da questo momento.**

- Il Presidente** cede la parola al Sindaco relatore
- Il Sindaco** relaziona ai Consiglieri sull' argomento.
- Il Consigliere Scoglio** interviene per elogiare il lavoro svolto della Commissione Consiliare e fa un ringraziamento al Consigliere Comunale Toscano per il suo apporto tecnico alla materia oggetto del Regolamento, anticipando il suo voto favorevole.
- Chiusi gli interventi**, il Presidente pone ai voti la proposta

II CONSIGLIO COMUNALE

**Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:
Consiglieri Comunali presenti: n. 11
Voti favorevoli n.11
contrari n.0**

DELIBERA

Di approvare la proposta deliberativa agli atti che qui si intende riportata e trascritta inerente l'approvazione del Regolamento Comunale di tutela degli animali.

II CONSIGLIO COMUNALE

**Con votazione successiva espressa per alzata di mano dal seguente esito:
Consiglieri Comunale presenti : n. 11
Voti favorevoli n.11
contrari n.0**

DELIBERA


- Di dare immediata eseguibilità al presente atto ai sensi dell' rt.134 del Dlgs 267/2000.

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del d.lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Teano, li 18/04/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


(timbro e firma)

Teano, li ___/___/201__

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(timbro e firma)

Si attesta che il parere non è stato espresso in quanto trattasi di mero atto di indirizzo

Teano, li ___/___/201__

IL SEGRETARIO GENERALE

(timbro e firma)


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, c. 1 del d.lgs. 267/2000)

In ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**.

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Teano, li 18/04/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


(timbro e firma)

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto a norma dello Statuto Comunale.

Il Vice Sindaco

Avv. E. Monteforte

Il Presidente del Consiglio

Avv. Carlo Cosma Barra

Il Segretario Generale

Dott.ssa Patrizia Cinquanta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio On Line Comunale il giorno 17/5/18 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 30/5/18

Lì _____



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Per copia conforme all'originale rilasciata per uso amministrativo

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Patrizia Cinquanta

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

ai sensi dell'art. 134, 3^a comma D.Lgs. 267/2000

Teano lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Patrizia Cinquanta

Il testo integrale della registrazione della seduta punteggiato e reso leggibile nelle parti meno chiare, viene allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/4/2018.

Il Presidente: "Passiamo al punto 3) dell'Ordine del giorno (che era il 2) originario) il quale prevede la trattazione del Regolamento Comunale di tutela degli animali". Questo è un Regolamento che è stato discusso nella Conferenza dei Capigruppo: prego Sindaco ha facoltà di intervento,-omissis- si, perché ho visto che siete arrivati un attimo dopo e c'era l'approvazione e la lettura dei verbali delle sedute precedenti. Quell' argomento necessariamente deve essere messo all'inizio della seduta di Consiglio Comunale, per ho trattato quello come primo punto, sì assolutamente, abbiamo alleggerito un attimo l'Ordine del giorno prego Sindaco ha facoltà di intervento"

Il Sindaco." Ok, allora penso che sarà relativamente breve l'intervento anche perché diciamo la lavorazione del Regolamento è stata abbastanza partecipata,-omissis- c'è stato un lavoro tecnico notevole, specie da parte del Consigliere che oggi non è presente ma è l'esperto della materia, che poi è il Consigliere Toscano è stato diciamo un momento di condivisione e di partecipazione, che ha visto trasversalmente tutti d'accordo. Però è opportuno che almeno spieghiamo le ragioni per i quali si arriva a fare questo: la prima cosa è che noi partivamo da un Regolamento abbastanza datato del 2017, che sapete tutti è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, prima

osservazione; la seconda è che naturalmente la sensibilità verso una situazione, un certo tipo di problematiche, è stata, diciamo si è fortemente sviluppata, negli ultimi anni, tra parentesi sono state poste all'attenzione della pubblica opinione situazioni che fino a qualche anno fa erano assolutamente impensabili, con tipologie di animali che oggi sono considerati da affezione, ma che prima non lo erano perché vivevano nei loro luoghi naturali, belli tranquilli. Oggi invece questo strano tipo invece di strano di passione coinvolge a livello-omissis- razze di animali che prima non erano assolutamente coinvolte. Avevamo quindi una regolamentazione che non riusciva a coprire queste situazioni; non solo, abbiamo poi una diffusissima regolamentazione che si è sviluppata in tutti gli altri Comuni. Di base i regolamenti sono molto simili, sono molto speculari; in più abbiamo avuto la fortuna di avere il Gruppo della sezione di Teano dell'Ente Nazionale Protezione Animali che ci ha proposto la collaborazione gratuita, quindi da persone che erano -omissis-in contatto con ENPA abbiamo avuto la possibilità di elaborare il testo. Questo ultimo quindi è stato portato come Voi ricordate nella Conferenza dei Capigruppo, sono stati avviati i lavori, ci siamo sentiti più di una volta e, sulla base delle indicazioni (come abbiamo già detto) del collega Toscano, condivise in maniera unanime. E' stato poi elaborato il testo definitivo che oggi è stato portato all'attenzione del Consiglio previo passaggio in Giunta, così come previsto dal nostro Statuto. Molto rapidamente il Regolamento è articolato in diversi titoli: fondamentale

l'organizzazione logica del Regolamento prevede una prima parte che, va bene, sono gli obiettivi di-omissis- generali, le definizioni, l'ambito di applicazione; poi c'è la parte relativa alle -omissi- e manifestazioni, e poi i diversi titoli per tipologia di animali: quindi si va dai cani ai gatti, dagli equidi ai conigli, e dai-omissis-ai volatili. C'è un po,' di tutto specie per quanto riguarda queste tipologie di animali meno frequenti: diciamo che le norme regolamentari sono fondamentalmente molto molto simili a norme regolamentari di altri Comuni campani, prima di tutto il Comune di Salerno. Naturalmente c'è l'ultima parte relativa agli adeguamenti normativi, alle sanzioni, al Garante per la tutela degli animali che il Comune ^{si} impegna a promuovere. Quindi non entriamo penso spero, nello specifico di ogni articolo, perché è molto analitico e dettagliato, però diciamo alcuni passaggi, specie per quelle che sono le problematiche ricorrenti del nostro Comune, forse è opportuno farlo un primo passaggio che secondo me opportuno fare, quello relativo alle manifestazioni circensi. Questa è stata una delle problematiche più dibattute nell'ultimo periodo: sapete bene che ci sono state delle ordinanze di molti comuni che poi sono stati impugnate, anche perché gli spettacoli circensi sono comunque tutelati per legge. Quindi noi non avevamo una copertura regolamentare su questo aspetto, -omissis- piuttosto che procedere per provvedimenti sindacali che ,avevano potevano, avere senso una volta, ma la seconda volta naturalmente non potevano reggere all'urto di un ragionamento molto semplice: perché provenendo da -omissis-a

provvedimento eccezionale legato a situazioni molto spesso imprevedibili-omissis- abbiamo preferito calarlo all'interno di un semplice articolo che è l'articolo 21. Nell'articolo 21 fondamentalmente adottiamo come Comune la delibera CITES che è una delibera riconosciuta a livello internazionale. Quindi evitiamo qualsiasi forma, qualsiasi possibilità per chi viene da di accusare l'Ente di aver elaborato norme vessatorie, sono norme di tenuta degli animali. Questo non vale per i circhi con animali che sono riconosciuti a livello internazionale. Naturalmente questa attività è accompagnata voi sapete bene da un accordo che abbiamo sottoscritto con ENPA, che vale tre anni, (quindi ancora in corso di validità) al quale noi possiamo riferirci, ad esempio, per controllare ed affiancare ai vigili personale specializzato che possa controllare che le regole vengano rispettate. E già successo ultimamente, oggi lo abbiamo istituzionalizzato, cioè tutta la prima parte è relativa a disposizioni che sono trasversali, sono disposizioni generali, che valgono in particolare per gli animali d'affezione, cioè quelli che sono più comuni, fondamentalmente per i cani, perché sono quelli più diffusi; ma ci si preoccupa per tutti in generale di garantire situazioni che siano, non diciamo di benessere, ma che comunque non siano di costrizione. Argomento che poi è particolarmente assurdo, perché se un animale è di affezione dovrebbe innanzitutto esserci culturalmente il rispetto dell'animale, indipendentemente dalle regole e dalle norme che sovrintendono alla tenuta degli stessi. Però diciamo purtroppo non è così, purtroppo non è comune questo tipo di

approccio e quindi abbiamo preferito indicarlo. Il Regolamento nasce anche con un'altra finalità, lo abbiamo detto più di una volta in conferenza dei capigruppo, siccome sono norme specifiche (anche norme di cui non c'è cultura amministrativa all'interno degli Enti) abbiamo preferito compilare il Regolamento ripercorrendo alcuni passaggi di norme sparse un po' qua, un po' là; questo per dare la possibilità a chi lo deve utilizzare, a chi lo deve poi attuare, di avere una rapida guida, sicura, più o meno certa, piuttosto che mettersi lì a fare ricerche abbastanza complicate, scaricate, coordinate e capire un attimino come risolvere-omissis-. Quindi per quanto riguarda ah be' poi abbiamo alcune cose che sono state oggi formalizzate a livello regolamentare europeo, ma che comunque erano già da tempo avviate, del tipo "il cane di quartiere". Voi sapete tutti che abbiamo fatto delle delibere già da alcuni anni, con le quali abbiamo dato attuazione con alterno successo, diciamo più o meno alternato, -omissis- che tendono diciamo di fatto a formalizzare quello che si faceva quando noi eravamo piccoli. Era un fatto normale cioè che un quartiere, una borgata adottasse -omissis- di base dei cani randagi, quel diventava il cane mascotte dell'area. Ora naturalmente ci sono maggiori tutele specialmente per quel cane che è un randagio, ed per i randagi o comunque per i cani senza proprietà, la responsabilità è mia come Sindaco. Questa poi un'altra particolarità, questa è una delle tante responsabilità che stanno in capo al Sindaco: tutti quei cani che non hanno padroni ma sono comunque nella diretta responsabilità del Comune e quindi del suo legale

rappresentante. Naturalmente troverete i riferimenti e di collegamenti con l' ASL: questo è un altro problema importante, perché non sempre abbiamo avuto nel tempo ben chiara la ripartizione delle responsabilità tra ASL e Comune. Questo è uno schema che abbiamo anche sottoposto all'attenzione dei colleghi del Servizio veterinario, che hanno condiviso seppur per le vie brevi i contenuti del Regolamento. Ora il testo è abbastanza diciamo tecnico, quindi io risparmierei l'analisi articolo per articolo, la abbiamo tutti condivisa. C'è un altro aspetto importante, che è quello della promozione che il Comune si impegna a fare della cultura, e diciamo di tutela nei confronti degli animali. quindi l'interazione che ci deve essere con le Associazioni che si interessano a diverso titolo agli animali e la sensibilizzazione dei cittadini verso uno dei problemi che sembrerà strano, ma è uno di quelli che incide di più sul bilancio. E questo è un ringraziamento che faccio diretto alla Sezione: quando noi siamo arrivati, io dovevo ancora avere certezza di quelli che erano i debiti maturati con i canili, avevamo una spesa totalmente fuori controllo con il canile di Maddaloni. Nel tempo, grazie all'operato delle Associazioni, dell'Assessore e di tutti quelli che hanno dato la loro disponibilità a risolvere il problema, si è cominciato ad avviare un percorso diverso. abbiamo cominciato a pensare ad un canile dinamico, cioè un canile che non fosse un ricovero permanente di cani che noi non volevamo, "vale a dire da qualche parte devono rimanere vita natural durante." -Omissis- Anche per i meno sensibili alla problematica degli animali i

costi erano notevolissimi per l'Ente. Invece con il meccanismo del canile dinamico, cioè un meccanismo attraverso cui l'animale viene innanzitutto curato nel momento viene microchippato, viene sterilizzato, poi si avvia il meccanismo delle adozioni, bisogna dare atto che sono stati raggiunti ottimi risultati da parte del - omissis-. Come tutte le cose che accadono sul territorio, grazie all'azione dei volontari abbiamo ridotto tantissimo il numero di animali, con riduzioni di costi effettivamente significative. Abbiamo un passato oggi da sistemare con il canile di Maddaloni, ma di base oggi a carico dell'Ente mi pare siano rimasti una decina di cani.-omissis- Quindi diciamo che, al di là di tutto, si è fatta un'operazione abbastanza virtuosa, incidendo notevolmente anche sui costi. L'altro altro aspetto importante che il Regolamento tende a fare è quello di un impegni comune ci si impegna cioè a diffondere questo tipo di cultura, quindi l'interazione con le scuole(tra parentesi questa già declinata nell'accordo che abbiamo con EMPA)nel senso che loro si impegnano con noi a proporre delle iniziative culturali nelle scuole, quindi per educare i giovani e per sensibilizzare le persone che spesso detengono l'animale, specie nelle masserie in maniera del tutto potremmo dire selvatica; garantendo di fatto una proliferazione possibile perché di base, noi non possiamo sostenere questi costi, e quindi è importante fare un'educazione nei loro confronti. Speriamo che chi subentrerà porterà avanti questa iniziativa per ridurre il numero di randagi che sono abbandonati sul territorio, che impattano moltissimo sui costi dell'Ente.

ℵ


Questo Regolamento presuppone questo Penso che a breve daremo la possibilità di creare un'area di -omissis-per animali, per cani che abbiamo più o meno individuato, e i costi saranno contenuti all'interno di quella famosa convenzione che abbiamo già sottoscritto con ENPA. Quindi si arriva alla chiusura di questo percorso: l'unico aspetto è quello delle sanzioni, è quello naturalmente di avere cura anche delle persone che convivono con gli animali, nel senso che il famoso "paletta e -omissis-" che serve per raccogliere gli escrementi specie all'inizio del centro storico -omissis-, qui dentro sta naturalmente scritto. Però anche su questo penso che sia opportuno dire che non ci siamo riusciti, perché i vigili purtroppo hanno 150.000 cose da fare, però la prima cosa è fare un'azione diciamo divulgativa, pressante, nei confronti dei proprietari degli animali, tra cui anche la microchippatura e la sterilizzazione. Perché ci sono tanti modi attraverso cui è possibile abbattere i costi, addirittura renderli gratuiti. poi l'altro aspetto è quello di fare in modo che la convivenza animale in particolare con il cane per chi con questi animali non ritiene sia più sostenibile, quindi ci deve essere la possibilità prima di passare all'aspetto sanzionatorio, l'aspetto di repressione. -Omissis- anche questa valutazione: naturalmente per i cani ci sono delle dimensioni per quanto riguarda i box (che il Consigliere ricorderà bene) sono state oggetto di una discussione abbastanza approfondita. Naturalmente dobbiamo pure evitare che facendo regole estremamente strette noi aumentiamo indirettamente l'abbandono. Quindi dobbiamo

contemperare le due cose, e secondo me siamo riusciti ad ottenere un risultato che io direi buono. L'argomento è un punto di partenza, spero che la prossima Amministrazione lavorando sui risultati del Regolamento possa poi proporre modifiche, integrazioni o migliorie."

Il Presidente: " Io ringrazio tutti, grazie Sindaco ,interventi al riguardo? ~~Riguardo~~ ^N Nessuno, possiamo mettere ai voti".

Il Cons. Comunale Scoglio: " Mi sembrava che-omissis- solo per elogiare lo spirito con cui la Commissione ha affrontato il lavoro relativo a questo Regolamento, tutt'altro che semplice perché è molto tecnico e soprattutto molto voluminoso. Per la consistenza del Regolamento stesso non nascondo di aver avuto difficoltà a volte anche a districarmi tra le varie specifiche contenute all'interno dello stesso. Ed è per questo che faccio un particolare ringraziamento al consigliere Toscano che ha messo a disposizione della Commissione, e quindi di questo Consiglio, le proprie competenze tecniche, che ci hanno concesso di arrivare a una rapida approvazione condivisa di questo Regolamento, che rappresenta certamente un gesto di sensibilità di questa Amministrazione verso una problematica che spesso viene sottovalutata, e che soprattutto secondo me caratterizza e conferisce a questo Civico Consesso una nota di dignità nei confronti di quelli che sono comunque esseri viventi, troppo spesso sono considerati non meritevoli di attenzione da parte degli apparati amministrativi. Pertanto ritengo che sia stato fatto un ottimo lavoro ed esprimo certamente il mio voto favorevole per l'approvazione di questo Regolamento".

Il Presidente: " Grazie Consigliere, quindi la dichiarazione è anche come anticipazione di voto. Per alzata di mano: a favore prego? Unanime favorevole. Vediamo per l'immediata eseguibilità della delibera per alzata di mano: a favore prego? Medesima votazione, delibera approvata allora Segretario si è pronta-omissis-".



COMUNE DI TEANO

PROVINCIA DI CASERTA

“Regolamento Comunale di Tutela degli Animali”

Gli animali hanno un peso sempre più rilevante nella società e nella nostra vita ma purtroppo sono spesso oggetto di maltrattamenti e ingiustizie.

Questo Regolamento propone in modo sistematico tutte le buone norme per la gestione degli animali, in particolar modo degli animali d'affezione, recependo la normativa nazionale e regionale.

Esso intende fornire ai cittadini e agli operatori della pubblica sicurezza un mezzo indispensabile per difendere i nostri amici animali e per pretendere il giusto rispetto per chi convive con loro, li nutre e li aiuta. Si propone come un testo di riferimento che va necessariamente aggiornato e migliorato e di pari passo con l'evoluzione delle norme e del senso civico. Anche nel nostro territorio le attività in favore degli animali da parte di volontari sono ormai quotidiane e la sensibilità dei cittadini verso di essi cresce ma c'è bisogno di supporto normativo, di informazione capillare, di sensibilizzazione. A tale scopo, quale passo necessario dopo la delibera del cane di quartiere, la sperimentazione del canile dinamico e la collaborazione con ASL e ENPA delegazione di Teano, non poteva mancare un regolamento adeguato a questo nuovo spirito.

Come scrisse Gandhi “la grandezza di una nazione, il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali”.

L'augurio è che questo Regolamento possa fornire un contributo a tale progresso.



APPROVATO con Del. di C. COMUNALE

11 del 24/4/2018

INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI -

- Art. 1 - Profili istituzionali -
- Art. 2 - Valori etici e culturali -
- Art. 3 - Competenze del Sindaco -
- Art. 4 - Tutela degli animali -
- Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animali

TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE -

- Art. 6 - Definizioni -
- Art. 7 - Ambito di applicazione -

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI -

- Art. 8 - Detenzione di animali -
- Art. 9 - Maltrattamento di animali -
- Art. 10 - Abbandono di animali -
- Art. 11 - Avvelenamento di animali -
- Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili -
- Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali -
- Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, od omaggio -
- Art. 15 - Smarrimento, rinvenimento, affido -
- Art. 16 - Fuga, cattura, uccisione di animali -
- Art. 17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali-
- Art. 18 - Macellazione degli animali -
- Art. 19 - Inumazione di animali -
- Art. 20 - Sterilizzazioni -

TITOLO IV - ESPOSIZIONE E MANIFESTAZIONI -


- Art. 21 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali -

TITOLO V – CANI –

- Art. 22 - Microchip
- Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali -
- Art. 24 - Divieto di detenzione a catena -
- Art. 25 - Dimensione di box, recinti e cucce -
- Art. 26 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico -
- Art. 27 - Obbligo di raccolta delle deiezioni -
- Art. 28 - Accesso negli esercizi pubblici -
- Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani -
- Art. 30 - Rinuncia di proprietà dei cani non randagi –
- Art. 31 - Cane di Quartiere

TITOLO VI – GATTI -

- Art. 32 - Definizioni -
- Art. 33 - Tutela dei gatti liberi -
- Art. 34 - Compiti dell'ASL -
- Art. 35 - Cura delle colone feline da parte dei/delle gattari/e -
- Art. 36 - Colonie feline -
- Art. 37 - Alimentazione dei gatti -



TITOLO VII – EQUIDI -

Art. 38 - Detenzione di equidi -

Art. 39 - Prescrizioni per la detenzione degli equidi -

TITOLO VIII - CONIGLI DA COMPAGNIA -

Art. 40 - Detenzione dei conigli da compagnia -

Art. 41 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie -

TITOLO IX – MUSTELIDI (FURETTI ECC.) -

Art. 42 - Tutela e detenzione -

TITOLO X – VOLATILI -

Art. 43 - Tutela e detenzione -

Art. 44 - Dimensioni delle gabbie/voliere -

Art. 45 - Anatre, oche, struzzi ed altri ratiti, pavoni, cigni, galli e galline, tacchini -

TITOLO XI - ANIMALI ACQUATICI (PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI) –

Art. 46 - Tutela e detenzione - Dimensioni e caratteristiche degli acquari -

TITOLO XII - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.)

Art. 47 - Tutela e detenzione -

TITOLO XIII - ANIMALI ESOTICI -

Art. 48 - Tutela e detenzione -

TITOLO XIV – CAPRINI E OVINI -

Art. 49 - Tutela e detenzione -

TITOLO XV – RODITORI (CRICETI, CAVIE, SCOIATTOLI, TOPOLINI, ECC.) -

Art. 50 - Tutela e detenzione -

TITOLO XVI - RETTILI –

Art. 51 - Tartarughe e testuggini -

Art. 52 - Modalità di detenzione -

Art. 53 - Iguane, lucertole e sauri -

Art. 54 - Serpenti -

TITOLO XVII – ANFIBI (RANE, ROSPI, RAGANELLE, TRITONI, ETC.) -

Art. 55 - Tutela e detenzione -

TITOLO XVIII - PET THERAPY –

Art. 56 - Terapie assistite con l'impegno di animali

TITOLO XIX – GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI -

Art. 57 - Requisiti e funzioni -


TITOLO XX - ADEGUAMENTI E SANZIONI -

Art. 58 - Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento -

Art. 59 - Sanzioni -

Art. 60 - Vigilanza -

Art. 61- Norme transitorie -



TITOLO I - I PRINCIPI -

Art. 1 - Profili istituzionali -

1. La Città di Teano, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza, nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. La Città di Teano riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La Città di Teano, che aspira ad essere portatrice di sempre più elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, la Città di Teano istituisce, con nomina del Sindaco, il "Garante per la tutela degli animali", i cui requisiti e funzioni sono disciplinati dal presente Regolamento al Titolo XIX.

Art. 2 - Valori etici e culturali -


1. La Città di Teano, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità.
2. La Città di Teano opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. La Città di Teano valorizza la tradizione e la cultura animalista ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco -

1. Al Sindaco spetta, attraverso i propri organi ed uffici, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, anche tramite suo delegato, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
3. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotta specifiche ordinanze previste dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.


Art. 4 - Tutela degli animali -

1. La Città di Teano riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza della loro specie.
2. La Città di Teano, in attuazione della normativa nazionale e regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. La Città di Teano si adopera, altresì, a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.
4. La Città di Teano tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.
5. La Città di Teano condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.



Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animale -

1. La Città di Teano sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento.




TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE -

Art. 6 - Definizioni -

1. La definizione generica di “animale”, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali, vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente Regolamento per “animali d’affezione” s’intende ogni animale che l’uomo possa tenere con sé in base alla legge, per compagnia e/o affezione, e senza fini alimentari o produttivi o di sperimentazione, e di cui si assume la responsabilità.
3. Sono considerati “randagi” gli animali abbandonati o comunque senza padrone e non sottoposti a custodia, ovvero qualsiasi cane o gatto accudito, reimmesso sul territorio solo o in colonie feline, mantenuto presso gattili, canili, rifugi, o vagante sul territorio e non riferibile ad alcun proprietario, nei confronti dei quali il Comune ha una responsabilità di tutela diretta.

Art. 7 - Ambito di applicazione –

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Teano.




TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 8 - Detenzione di animali -


1. Chi, a qualunque titolo, detiene un animale deve averne cura e rispettare le sue caratteristiche etologiche e le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo devono essere vaccinati regolarmente e essere fatti visitare da un medico veterinario ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario in modo che siano assicurate le cure adeguate.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo la specie, l'età, il sesso, la razza e in particolare:
 - a) rifornirlo di un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata, costante, possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g) assicurare la rimozione delle deiezioni del proprio animale dal suolo pubblico.
4. I proprietari e detentori di animali d'affezione ottemperano a tutte le norme di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione, osservano le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, compresi i regolamenti condominiali.
5. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'Ufficio del Comune competente in materia di randagismo, promuove ed incentiva annualmente, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, dei veterinari liberi professionisti, dei competenti Organi di Polizia e delle Associazioni animaliste, campagne di sterilizzazione per i cani e i gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e felina ed apposizione del sistema identificativo (microchip).
6. È fatto obbligo per i veterinari che esercitano la professione a titolo privato di invitare i proprietari di cani a registrare il proprio cane con microchip (sia nel proprio ambulatorio che presso il servizio veterinario ASL) e segnalare all'Ufficio del Comune competente in materia di randagismo e ai Vigili Urbani chi rifiuta la registrazione con microchip.

Art. 9 -Maltrattamento di animali-

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. Il riparo deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, deve ripararlo da agenti atmosferici, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere alzato dal suolo e non deve essere posto in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato tenere animali d'affezione cronicamente incustoditi e in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche; l'animale deve trascorrere almeno alcune ore al giorno in compagnia del proprio proprietario che egli identifica come la propria famiglia/branco.
5. È vietato tenere cani e gatti e altri animali d'affezione in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione o isolarli in cortili, rimesse, box auto, canine, soffitti, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.



6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivi certificati da un medico veterinario.
7. È vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, collari con scossa elettrica, costrizione fisica o psichica. È altresì vietato addestrare animali in ambienti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.
9. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica o animale.
12. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o in altro mezzo di contenzione; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti, per più di un'ora in qualsiasi periodo dell'anno.
13. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
14. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici tenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali ottimali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non devono in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite da questo Regolamento.
15. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena.
16. È vietato sottoporre gli animali d'affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie e dei denti. Gli animali che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati, introdotti nel territorio nazionale o esposti in fiere, mostre e gare di lavoro. Gli interventi chirurgici sono consentiti solo per finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento in banca dati dell'anagrafe regionale. Tale certificato deve accompagnare l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti. I veterinari che contravvengono a tale disposizione sono segnalati all'Ordine provinciale dei medici veterinari per quanto di competenza e ad essi è applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
17. Nei luoghi chiusi è vietato esporre gli animali a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo.
18. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico veterinario; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.
19. È vietato l'uso, in luoghi aperti, di colle per catturare topi e ratti che possono compromettere l'incolumità della fauna selvatica.
20. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
21. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali.
22. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale deve stabilirne la data d'inizio e fine trattamento;




23. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete/materiale tagliente che può provocare il loro ferimento.
24. È vietato molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica e esotica, in assenza delle specifiche autorizzazioni di legge.
25. In ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca" e di altri strumenti coercitivi, utilizzati in particolare nella fase dell'addestramento, che possano provocare effetti di dolore nei cani.
26. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero per animali selvatici.
27. Chiunque sia a conoscenza della presenza di nidi o rifugi di uccelli di specie protette e sempre più rare, come le rondini, è tenuto a segnalarlo al Comune, che informa l'Amministrazione tenuta al loro censimento e alla loro tutela.
28. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Sono in particolare protetti gli eventuali nidi del centro storico cittadino. È necessario prestare attenzione nella potatura di piante, alla presenza di nidi.
29. La Città di Teano difende e salvaguarda la fauna selvatica in generale favorendo la tutela di quella stanziale e relativamente a quella migratoria ne favorirà le migrazioni sollecitando la realizzazione o realizzando idonei passaggi o oasi di sosta.
30. È fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, qualunque tipo di volatile specie esotiche tropicali e subtropicali o migratrici;
 - b) amputare le ali o altri arti, strappare, tagliare le penne salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o cause di forza maggiore, nel qual caso, deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale in caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - d) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente nuocere, anche momentaneamente, agli animali, che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
 - e) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario deve proporre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio comunale competente;
 - f) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o animali nel periodo riproduttivo;

Art. 10 - Abbandono di animali -

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 11 - Avvelenamento di animali -

1. È severamente proibito a chiunque di spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere in ogni caso autorizzate dall'amministrazione competente ed eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'ASL, sono obbligati a segnalare al Comando dei Vigili Urbani del Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a



conoscenza. In detta segnalazione devono essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela pubblica e dell'ambiente, può provvedere, qualora ricorrano i requisiti di contingibilità ed urgenza, ad emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione regionale.

Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico -

1. È consentito l'accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Teano, secondo le modalità ed i limiti previsti dal seguente articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste dal gestore del servizio. Gli animali devono essere accompagnati in ogni caso dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
2. Sui mezzi di trasporto, per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola; per i gatti, l'uso del trasportino. Per motivi di sicurezza è permesso l'accesso di un solo cane per proprietario o detentore.
3. Il proprietario e/o il momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sono tenuti al risarcimento dei danni causati a cose o terzi.
4. Il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo che conducono animali sui mezzi di trasporto pubblici devono avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.
5. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'uso della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotta gli accorgimenti necessari.

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali -

1. Sono vietati la detenzione e/o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate dagli organi competenti, i proprietari e/o detentori degli animali di cui al comma primo sono sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla vigente legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale.
3. Gli animali confiscati possono essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animaliste o a privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento per il tramite delle Associazioni stesse

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio -

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premi o vincita di giochi, lotterie oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, feste, luna park e manifestazioni simili.
2. È altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre che l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
4. La norma di cui al comma 1 non si applica alle associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste, iscritte al registro del volontariato o dell'associazionismo comunale, nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione



al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 15 - Smarrimento, rinvenimento, affido -

1. In caso di smarrimento di un animale, il detentore ne deve fare tempestiva denuncia, e comunque non oltre 5 giorni, alla Polizia Municipale, che la comunica al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio. A seguito della segnalazione, la Polizia Municipale allerta l'Associazione di volontariato per la protezione degli animali eventualmente convenzionata con il Comune, si reca sul posto e, se necessario, chiede l'intervento del Servizio Veterinario dell'ASL per le attività di competenza.
3. La Polizia municipale possiede un lettore di microchip e verifica con esso se eventuali cani vaganti, individuati da essa o da privati cittadini, siano o meno padronali.
4. I cani vaganti padronali sono catturati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e restituiti al proprietario o possessore previo pagamento di una sanzione.
5. I cani vaganti che vengono accolti presso i rifugi comunali sono riconsegnati ai legittimi proprietari dietro versamento di un contributo pari alle spese sostenute dal servizio dell'ASL di accalappiamento e al pagamento di un importo giornaliero pari a quello versato dal Comune per ciascun cane detenuto all'interno del canile e/o rifugio convenzionato.
6. I cani di cui venga rifiutata la restituzione o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
7. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali.

Art. 16 - Fuga, cattura, uccisione di animali -

1. La fuga di un animale deve essere segnalata entro 5 giorni al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, ai Vigili Urbani ed alle Forze dell'Ordine.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con attestazione del veterinario, che la effettua con metodi eutanascici previa anestesia. Il proprietario è tenuto alla trasmissione del certificato di decesso al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio. I veterinari che contravvengono a tale disposizione sono segnalati all'Ordine di appartenenza per quanto di competenza ed è applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali -

1. Il titolare dell'esercizio commerciale deve garantire il rispetto delle norme in tema di benessere animali e di quelle igienico-sanitarie.
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali di esporre gli stessi in vetrine o all'esterno del punto vendita.
3. Ai cani e ai gatti custoditi negli appositi spazi devono essere garantite almeno due uscite giornaliere.
4. Le deiezioni devono essere asportate con prontezza in considerazione del minor spazio di cui usufruiscono gli animali custoditi in gabbie, espositori e/o recinti.
5. I contenitori di acqua e cibo devono essere fissati alle gabbie, espositori e/o recinti onde evitare il ribaltamento degli stessi e la fuoriuscita dei viveri.
6. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali concernenti la vendita diretta o indiretta di animali.



7. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
8. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle riguardanti la detenzione degli altri animali fissate dalla normativa vigente.
9. La vendita e la cessione di cani e gatti possono avvenire dopo i due mesi di vita dell'animale, previa identificazione ed iscrizione in anagrafe e previo rilascio all'acquirente di un certificato veterinario di buona salute rilasciato non più di 5 giorni prima della cessione o vendita;
10. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività o ridurre le dimensioni o comunque generare tipologie con requisiti non naturali.
11. Il fondo delle gabbie contenenti gli animali deve essere di materiale tale da impedire il ferimento degli stessi.
12. A tutti gli animali allevati ai fini da reddito (zootecnia) deve essere garantita una vita dignitosa conforme all'etologia della propria specie in tutte le sue fasi comprese quelle di trasporto verso i macelli.
13. Tutti gli animali devono disporre di strutture adeguate conformi con le norme vigenti e spazi minimi adeguati alla loro specie, in particolare quelli detenuti alla catena consentita solo per casi certificati dal medico veterinario) la lunghezza dovrà essere tale da consentire loro i movimenti in modo agevole come sdraiarsi, abbeverarsi, nutrirsi e quant'altro impone la loro etologia. Devono sempre disporre di acqua e cibo. Deve essere garantita una adeguata illuminazione naturale dei locali. Per le mucche nel periodo di produzione del latte deve essere garantita la regolare mungitura.
14. È fatto assoluto divieto di amputazione di parti degli animali come, corna, coda, denti, becco, artigli, pelo, piume.

Art. 18 - Macellazione degli animali -

1. La macellazione di suini, ovini-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 13 del Regio Decreto 3298/1929, sentito il parere del competente Servizio dell'ASL. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333/1998. Per i suini è prevista visita ispettiva del Servizio veterinario dell'ASL. Chiunque contravvenga a tale disposizione è punito ai sensi della normativa vigente.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" e negli zoo, bioparchi e qualsiasi altro luogo autorizzato dai Ministeri competenti a detenere animali di specie diverse comprese le esotiche.

Art. 19 - Inumazione di animali -


1. Oltre all'incenerimento di animali deceduti negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati, sempre che non esistano falde acquifere e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE N. 1069/2009.

Art. 20 - Sterilizzazioni -

1. Il privato cittadino, possessore dell'animale da compagnia, deve impegnarsi ad impedire la proliferazione degli animali al fine di non alimentare ulteriormente il randagismo; la sterilizzazione è raccomandata. Nel caso di cucciolate, esse vanno, entro 60 giorni dichiarate al Servizio dell'ASL.




2. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche che private (convenzionate), devono essere sterilizzate prima dell'adozione o raggiunta l'età idonea.
3. È vietato all'interno del territorio comunale far riprodurre animali pericolosi come definiti dal Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 e sue modificazioni le cui specie sono specificate negli allegati A e B del decreto stesso e con le esclusioni previste dall'art. 3 del decreto.
4. Il Comune promuove campagne straordinarie di sterilizzazioni in collaborazione con il competente Servizio dell'ASL.



TITOLO IV - ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI –

Art. 21 – Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. È vietato su tutto il territorio comunale utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente. Sono solo ammessi:
 - a. gli eventi organizzati da associazioni protezioniste animaliste riconosciute con lo scopo di sensibilizzare e informare sulla necessità di sterilizzare, di microchippare, sul modo di tenere gli animali, contro gli abbandoni e maltrattamenti;
 - b. le mostre e/o concorsi cinofili, i concorsi ippici e comunque le attività sportive legalmente riconosciute che contemplano l'utilizzo di animali.
2. È vietata, altresì, qualsiasi forma di addestramento di animali, finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli spettacoli, il Comune privilegia gli spettacoli circensi senza l'utilizzo di animali. È comunque consentito l'attendamento esclusivamente a circhi che utilizzano animali nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES e s.m.i, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998, come integrata dalle Linee Guida emanate dalla Commissione stessa in data 19/04/2006 (ALLEGATO 1). Il rispetto di tali disposizioni è specificamente dichiarato ed è soggetto a verifica obbligatoria in loco.
4. L'autorizzazione di circhi equestri o di mostre di animali è permessa solo a coloro che dichiarano di non aver mai subito condanne per la violazione alle norme vigenti in materia di tutela degli animali. Le dichiarazioni sono soggette a verifica da parte degli uffici comunali competenti al rilascio delle previste autorizzazioni e, qualora dovessero risultare false, comporteranno, oltre all'applicazione delle previste sanzioni amministrative e penali, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.
5. Tutte le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
6. È altresì vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano spettacoli ed intrattenimenti con animali, fatto salvo quanto previsto al comma 1.
7. Il Comune, fatti salvi gli eventi di cui al comma 1, non concede il patrocinio agli spettacoli che utilizzano animali.
8. Con proprio atto deliberativo, la Giunta approva le linee guida per il rilascio della/e autorizzazione/i comunale/i propedeutiche allo svolgimento sia degli spettacoli circensi, sia delle esposizioni e manifestazioni di cui al presente articolo.



TITOLO V - CANI -

Art. 22 -Microchip

1. Chiunque possiede uno o più cani, a qualsiasi titolo, è tenuto a procedere all'iscrizione all'anagrafe canina regionale con applicazione del microchip presso il Servizio Veterinario del Distretto 14 dell'ASL Caserta entro 60 giorni dalla nascita o 30 giorni dal possesso del cane. L'applicazione del microchip è gratuita presso il servizio veterinario territoriale, ai sensi della L.R. 16/01-
2. È facoltà del proprietario rivolgersi a proprie spese ad un veterinario di fiducia per l'applicazione del microchip i cui dati devono essere comunicati entro 48 ore al predetto Servizio Veterinario.

Art. 23 -Attività motoria e rapporti sociali -

3. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
4. I cani custoditi in appartamento o recinto con spazio ridotto all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
5. È vietata la detenzione dei cani sopra balconi o terrazze senza possibilità di accesso all'interno dell'appartamento.
6. È vietata la detenzione dei cani in box non aventi i requisiti dimensionali indicati nel presente Regolamento, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti di sicurezza e, in ogni caso, solo temporanee.
7. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
8. L'Amministrazione comunale può promuovere o patrocinare iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art.24 -Divieto di detenzione a catena -

1. È vietato detenere cani legati a corde e/o catene, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti di sicurezza e, in ogni caso, solo temporanee.
2. In caso di prescrizione del veterinario o di misure urgenti, la catena o altro mezzo per legare, consentito per massimo 8 ore, deve avere una lunghezza non minore di 5 metri e scorrere su di un cavo aereo lungo almeno 5 metri. Deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e la sua dimensione e peso che devono essere proporzionati alla grandezza del cane. Il cane deve, in ogni modo, poter raggiungere facilmente il ricovero, il cibo e l'acqua.

Art. 25 -Dimensione di box, recinti e cuccie -

1. Il cane può essere ricoverato in box o recinti, che devono avere precise dimensioni e caratteristiche: i cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
2. I box e i recinti devono essere opportunamente inclinati per il drenaggio, permettere al cane un normale e fisiologico movimento, avere una visibilità esterna almeno su un lato, avere una parte ombreggiata, una pavimentazione almeno in parte con materiale impermeabile antisdrucchiolo e non devono esservi ristagni liquidi. Le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. I box e i recinti devono avere un ricovero chiuso che protegga da agenti atmosferici e che sia adeguato alla taglia del cane. L'altezza e le caratteristiche costruttive dei box o dei recinti devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni.
3. La superficie di base dei box o dei recinti destinati ad ospitare un unico cane non deve essere inferiore a:

- metri quadrati 6 (di cui 1/2 chiuso con cuccia e coperto) per cani fino a 30 kg,
 - metri quadrati 8 (di cui 1/2 chiuso con cuccia e coperto) per cani oltre 30 kg.
4. Per ogni cane adulto in più, e per un massimo di 3 cani, è previsto un aumento minimo di superficie di metri quadrati 2.
 5. Il cane deve uscire dal box o recinto almeno tre volte al giorno al fine di svolgere l'opportuna attività motoria.
 6. Le cucce, collocate all'interno del box o del recinto, devono essere posizionate nella zona più coperta e riparata, devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle deiezioni dell'animale, coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Devono essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.
 7. Le dimensioni di cui al comma 3 (tre) del presente articolo sono derogabili, in relazione alla specificità del luogo e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 9, nel caso di cani detenuti nei giardini all'interno della perimetrazione dei centri abitati.
 8. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività dei cani, si ricorda che esistono specifiche tipologie di cani per la cui gestione è opportuno venga prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore e delle Autorità competenti

Art. 26 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico -

1. Nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico, i cani vanno tenuti al guinzaglio e il loro conduttore deve avere al seguito museruola adatta al cane condotto, che deve essere sempre a cestino e non a nastro. Detto conduttore deve applicarla autonomamente in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta insindacabile delle Autorità competenti per garantire l'incolumità di persone e animali. si applica quanto previsto dalla normativa vigente sulla museruola.
2. Non sussiste l'obbligo del guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree per cani individuate dal Comune. In questi spazi i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
3. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o detentore, che adotta gli accorgimenti necessari.
4. L'obbligo della museruola non è applicabile ai cani per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati, fatta eccezione per eventi o situazioni particolari individuate all'occorrenza dall'ufficio comunale competente.

Art. 27 - Obbligo di raccolta delle deiezioni -

1. In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (vie, piazze, giardini, uffici, ecc.) dell'intero territorio comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di raccolta e di rimuovere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. Gli idonei strumenti di raccolta devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza di cui al presente Regolamento.
3. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.



Art. 28 - Accesso negli esercizi pubblici -

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentori a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo in tutti gli esercizi pubblici situati nel Comune di Teano. Per motivi di sicurezza è permesso l'accesso di un solo cane per proprietario o detentore.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e se necessario la museruola e avere cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno agli esercizi commerciali che inviano comunicazione motivata al competente ufficio comunale e che provvedono all'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani -

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. L'Amministrazione comunale può promuovere e contribuire, in collaborazione con le Associazioni ed Enti di protezione animale di cui all'articolo 5, alla realizzazione di spazi pubblici destinati alla predetta attività motoria. La gestione di tali spazi può essere affidata alle predette Associazioni ed Enti di protezione animale.
3. Questi spazi devono avere le seguenti dotazioni minime:
 - recinzioni perimetrali;
 - cestino portarifiuti;
 - alberi ed arbusti;
 - illuminazione notturna; cartellonistica di sicurezza e con norme di comportamento.
4. In tali aree è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e alle strutture presenti e nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.
5. All'interno delle aree devono essere rispettate le seguenti disposizioni minime:
 - il responsabile del cane deve avere un'età superiore ai 18 anni;
 - per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani;
 - attendere l'uscita del cane incompatibile prima dell'ingresso, allontanando opportunamente il proprio cane dalla vista dell'altro;
 - mantenere chiusi i cancelli;
 - a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori /accompagnatori dei cani di: a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide; b) raccogliere le deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori;
 - prima di accedere all'area, ciascun accompagnatore deve accertarsi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri;
 - nel caso di incompatibilità tra cani, devono essere adottati, a seconda dei casi, museruola e/o guinzaglio: ogni conduttore è responsabile del proprio cane;
 - ogni accompagnatore può permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani con lui incompatibili stiano aspettando di entrare nell'area.
 - ogni cane che accede nell'area deve essere dotato di microchip o di tatuaggio di riconoscimento ed essere in regola con le vaccinazioni annuali;
 - i cani non ben socializzati devono essere muniti di museruola;
 - su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia, ecc);
 - è severamente vietato l'ingresso ai cani femmine nel periodo di calore


- non è consentito somministrare cibo ai cani;
 - prima delle ore 7:00 e dopo le ore 22:00, non si può accedere all'area.
6. Ulteriori disposizioni integrative possono essere stabilite con idoneo provvedimento di Giunta comunale.

Art. 30 - Rinuncia di proprietà dei cani non randagi -

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, per gravi e documentate esigenze, può chiedere al Sindaco, tramite l'ufficio competente del Comune di Teano, l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile convenzionato, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà.
2. Con delibera di Giunta, il Comune stabilisce l'elenco delle cause che impediscono la detenzione del cane, con relativo grado di priorità per la compilazione di un'eventuale lista d'attesa. Si precisa che, a parità di motivazione, vale il criterio cronologico di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
3. L'accettazione dei cani rinunciati è subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile, al rispetto di un'eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un importo giornaliero pari a quello versato dal Comune di Teano per ciascun cane detenuto all'interno del canile e/o rifugio convenzionato e da corrispondere mensilmente sul conto della tesoreria comunale, tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale, con anticipazione di una mensilità.
4. Il contributo non è dovuto nei casi individuati con delibera di Giunta comunale. Con il medesimo provvedimento, è elencata la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 1.
5. Il competente Ufficio del Comune di Teano, verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi, comunica, nel termine massimo di 15 giorni, al richiedente l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla consegna del cane.
6. Il cane è considerato adottabile tramite le associazioni protezionistiche presenti sul territorio.

Art. 31 - Cane di quartiere -

1. Il Sindaco, ai sensi della legge regionale 16 del 2001, regola, nei modi di legge, il riconoscimento del cane di quartiere, in accordo con le condizioni definite dal Servizio Veterinario dell'ASL e con le Associazioni di volontariato per la protezione degli animali operanti sul territorio.
2. Il cane di quartiere è vaccinato, sterilizzato e microchippato a cura del Servizio Veterinario dell'ASL ed è iscritto all'Anagrafe canina a nome del Comune di appartenenza.
3. Le Associazioni di volontariato riconosciute dalla Regione, o il privato cittadino, per il tramite delle stesse Associazioni, possono chiedere il riconoscimento del cane di quartiere ed essere quindi referenti per la tutela del cane. Tali soggetti lo accudiscono e, in caso di necessità di interventi medico-sanitari, allertano il Servizio Veterinario dell'ASL per l'intervento di competenza.



TITOLO VI - GATTI -

Art. 32 - Definizioni -

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “tutore” oppure “gattaro/a”.

Art. 33 - Tutela dei gatti liberi -

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.
2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in libertà.

Art. 34 - Compiti dell'ASL -

1. Il Servizio Veterinario dell'ASL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito, anche tramite il tutore e le Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza o comunque nel luogo di ritrovamento. Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie feline.

Art. 35 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori -


1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti liberi.
2. Ai tutori è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite.
3. L'accesso dei tutori a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di disaccordo, i tutori sottopongono alle Autorità competenti le problematiche individuate. Le Autorità competenti, sentiti i tutori e con gli strumenti definiti dalla legge, promuovono le azioni necessarie alla tutela e alla gestione dei gatti.

Art. 36 - Colonie feline -

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Teano che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colone feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio in collaborazione con le Associazioni di cui all'articolo 5 e i singoli cittadini. Tale censimento è regolarmente aggiornato sia con riguardo al numero dei gatti che alle loro condizioni di salute.
3. Le colone feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti possono essere effettuati in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 37 - Alimentazione dei gatti -


1. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando gli eventuali contenitori usa e getta eventualmente utilizzati per i cibi solidi e per l'acqua.




TITOLO VII – EQUIDI –

Art. 38 - Principi distintivi e prescrizioni detenzione equidi –

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.
3. L'equide è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
4. Chiunque venga a contatto con l'equide, nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'Autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
5. Le strutture atte ad ospitare l'equide devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
6. I box hanno i seguenti requisiti:
 - a. soffitto di altezza pari ad almeno 3 metri, pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20 metri;
 - b. una superficie di metri 4x3 per castroni e cavalle, metri 3x3 per i pony e metri 5x5 per stalloni e fattrici; le metrature devono, in ogni caso, essere adeguate alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta;
 - c. erogatori di acqua e idonea lettiera, costituita da materiale atossico ed esente da polveri e muffe, che deve essere mantenuta pulita e asciutta per evitare problemi podologici e assicurare protezione contro lesioni.
7. Le scuderie sono dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
8. In caso di sistemazione nei box, l'equide deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità, o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
9. È fatto assoluto divieto di tenere l'equide legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, l'equide deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
10. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.
11. È vietato lasciare l'equide al pascolo in luoghi non recintati, legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc); è parimenti vietato impastoiare gli arti.
12. L'equide che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
13. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionata al numero di esemplari e non inferiore a metri quadrati 1000 per animale, e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
14. Per una corretta gestione dell'area all'aperto, il proprietario o detentore ~~è incaricato~~ deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi




- quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.
15. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
 16. Gli equidi che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
 17. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni al cavallo.
 18. L'equide va alimentato con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, etc.) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione. Foraggi e mangimi devono essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta deve avvenire in maniera graduale.
 19. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico dell'equide è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere, pertanto, favorita il più possibile e fin dalla giovane età la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
 20. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo di socializzazione deve avvenire gradualmente e sotto la supervisione e la mediazione di personale qualificato, al fine di evitare il più possibile contatti violenti e per facilitare l'integrazione dei singoli soggetti.
 21. Solo nel caso di equidi effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.
 22. Particolare attenzione, nel caso di equidi che condividono gli stessi spazi deve essere rivolta alla somministrazione di alimenti, per garantire a tutti l'accesso al cibo ed evitare situazioni troppo conflittuali.
 23. Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscono l'affaccio e che rendono impossibile il contatto visivo con altri equidi e con l'ambiente esterno.
 24. L'equide, per le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, va alimentato con moderate quantità di cibo somministrato durante l'arco della giornata.
 25. Il detentore ovvero proprietario o incaricato è responsabile del benessere dell'equide, del quale deve garantire i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria). Particolare cura deve essere rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.
 26. L'equide deve essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della legge n. 200 del 01 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
 27. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. È altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
 28. È vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario.
 29. L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari sono regolamentati dal D.L. 6 aprile 2006, n. 193 recante "Codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni" (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
 30. La soppressione dell'equide è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.



Art. 39 - Attività che prevedono l'uso degli equidi

1. Il Comune vieta la concessione di licenze e autorizzazioni per servizi di trasporto a trazione ippica (servizio taxi e NCC).
2. Lo svolgimento di gare o manifestazioni con equidi o altri ungulati al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati è soggetto a Segnalazione Certificata Inizio Attività nel rispetto della normativa vigente.




TITOLO VIII - CONIGLI DA COMPAGNIA -

Art. 40 - Detenzione dei conigli da compagnia -

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.
2. È vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.
3. È severamente vietato liberarli in aree pubbliche o di campagna.

Art. 41 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie -


1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a 4 volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.



TITOLO IX – MUSTELIDI (FURETTI ECC.) -

Art. 42 - Tutela e detenzione -

1. I furetti ed i mustelidi in genere, se detenuti in gabbia, devono usufruire di un spazio adeguatamente riparato e fornito di tana isolata di dimensione corrispondente a quella dell'animale e totalmente oscurata, dalle dimensioni minime di almeno 6 metri quadrati, devono essere previsti i necessari arricchimenti ambientali (tunnel, ripiani, nidi bui, ecc.) e opportuna lettiera. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 50% per ogni altro soggetto.
2. I cani della prateria e gli sciuridi in genere, se detenuti in gabbie o recinti, devono usufruire di uno spazio riparato e di dimensioni minime di almeno 10 metri quadrati fino a 5 esemplari, aumentate di 1 metro quadrato per esemplare in più. Deve essere presente lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto, deve essere prevista una rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 centimetri, e base interrata almeno 50 centimetri.
3. Le manguste e gli altri viverridi in genere, se detenuti in gabbie devono usufruire di uno spazio riparato e di dimensioni minime di almeno 8 metri quadrati fino a 2 esemplari, aumentato di 2 metri quadrati per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
4. Il detentore deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare la fuga dell'animale, ormai incapace di vivere in libertà.



TITOLO X -VOLATILI -

Art. 43 - Tutela e detenzione -


1. Ai volatili detenuti in gabbia/voliera devono essere garantite le condizioni climatiche tipiche di ciascuna specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia/voliera dovranno essere sempre puliti e riforniti.
2. È vietato tenere volatili legati al trespolo.
3. Le gabbie/voliere tenute all'aperto, dovranno avere idonea copertura, una parte riparata da tutti i lati e contenere un rifugio idoneo a garantire la tutela dalle intemperie.
4. È fatto obbligo di apporre un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che possano mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.

Art. 44 - Dimensioni delle gabbie/voliere -

1. La gabbia/voliera deve avere le seguenti dimensioni: la dimensione maggiore deve essere cinque volte superiore all'apertura alare dell'esemplare più grande, le altre due dimensioni non devono essere inferiori alla metà della dimensione maggiore. Se sono detenuti più di quattro esemplari le misure sopra descritte vengono aumentate del 30% per ogni altro soggetto. Le gabbie/voliere non devono comunque essere di misura inferiore a 1 metro di altezza, 1 metro di larghezza e 1,5 metri di lunghezza e devono contenere elementi che riproducano gli habitat naturali (rami su cui appollaiarsi e da cui spiccare il volo, ecc.).
2. Nella stessa gabbia/voliera è consentita la presenza solo di specie compatibili.

Art. 45 - Anatre, oche, struzzi, pavoni, cigni, galli e galline, tacchini -


1. Gli animali in oggetto (volatili che hanno perduto del tutto o in parte la capacità al volo), detenuti per compagnia o affezione, devono poter usufruire di uno spazio adeguatamente riparato - forniti di posatoio e/o di vasca per il bagno- le cui dimensioni in lunghezza, larghezza e altezza siano rispettivamente 5 volte, 3 volte, 3 volte superiori all'altezza dell'animale o all'apertura alare se maggiore. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 20% per ogni altro esemplare.
2. Se detenuti liberi in cortili, terrazzi, giardini ecc., tali aree aperte devono essere dotate di adeguati rifugi che permettano il ricovero contemporaneo di tutti i soggetti detenuti. Per le specie palmate è necessario destinare uno specchio d'acqua le cui dimensioni siano sufficienti a garantire l'immersione e il nuoto in apnea a tutti i soggetti contemporaneamente.



TITOLO XI - ANIMALI ACQUATICI (PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI) -

Art. 46- Tutela e detenzione. Dimensioni e caratteristiche degli acquari -

1. Il volume d'acqua dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve avere una capacità inferiore a 30 litri. La lunghezza minima dell'acquario deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'esemplare più grande (misurata dall'apice del muso alla pinna caudale più lunga, se eterocerca) e le restanti due dimensioni non dovranno essere inferiori alla metà della lunghezza minima. Se ci sono più di tre esemplari le misure della cubatura sono aumentate del 30% per ogni altro soggetto.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. Le vasche devono essere dotate di arricchimenti ambientali e di una zona asciutta per gli animali acquatici polmonati, accessibile da tutti gli animali contemporaneamente, che consenta la sosta ed una adeguata possibilità di movimento.
4. È proibito detenere, a qualsiasi titolo e con qualsiasi finalità, crostacei con le chele legate, in vasche o acquari privi di cibo e dei necessari arricchimenti ambientali.
5. È vietato detenere animali vivi su ghiaccio o comunque a temperatura che sia dannosa per l'animale e provochi sofferenza.
6. I pesci definiti animali sociali devono essere inseriti in acquari o laghetti in numero di almeno 5.



TITOLO XII - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.) –

Art. 47 - Tutela e detenzione -

1. I suini, ancorché resi domestici per affezione e/o compagnia, conservano l'esigenza di vita all'aperto, in ampi spazi forniti di zona umida, adeguato ricovero e acqua corrente.
2. Le dimensioni dei recinti devono consentire all'animale un abbondante e fisiologico movimento e, comunque, non devono essere inferiori a 10 metri quadrati per animale, da aumentarsi del 30% per ogni altro esemplare.
3. I recinti devono essere privi di spigoli vivi e ogni altro elemento che possa provocare lesioni agli animali.



TITOLO XIII - ANIMALI ESOTICI -

Art. 48 - Tutela e detenzione –

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi facente parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Il Comune promuove campagne educative e di sensibilizzazione, in collaborazione con le Associazioni di settore, per contrastare il fenomeno dell'acquisto e della detenzione di animali esotici
3. La domanda di autorizzazione alla detenzione deve essere inoltrata al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
4. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
5. In caso di cessazione dell'attività, di cui al precedente primo comma, deve pervenire segnalazione al Comune entro 30 giorni.
6. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione, è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune su istruttoria e parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria, previo accertamento del rispetto della normativa vigente e della normativa CITES.
8. Nella fase istruttoria, spetta al servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali e ricreino le caratteristiche del clima e dell'habitat naturale delle specie detenute e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
9. La detenzione e l'allevamento per il commercio di animali esotici senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione da parte del Sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, presso un idoneo centro di ricovero.



TITOLO XIV – CAPRINI E OVINI -

Art. 49 - Tutela e detenzione -


1. I caprini e gli ovini detenuti per affezione e/o compagnia devono usufruire di recinti forniti di adeguati ricoveri; le dimensioni complessive devono essere di 15 metri quadrati per animale, da aumentarsi del 30% per ogni altro soggetto.
2. Detti animali devono essere identificati e registrati secondo le disposizioni vigenti.



TITOLO XV – RODITORI (CRICETI, CAVIE, SCOIATTOLI, TOPOLINI, ECC.) -

Art. 50- Tutela e detenzione -

1. È proibita la detenzione con modalità che incentivino la ripetizione di movimenti innaturali e/o ossessivi.
2. Ogni animale deve avere a disposizione una gabbia fornita di nidi in quantità sufficiente da permettere a tutti gli animali detenuti di potersi riparare contemporaneamente, accessori e arricchimento ambientale etologicamente necessario.
3. La gabbia non deve avere dimensioni lineari non inferiori a 6 volte la lunghezza dell'animale stesso. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 20% per ogni altro soggetto. Deve inoltre essere presente un fondo di materiale idoneo agli animali ospitati.
4. Relativamente agli scoiattoli, tutte le suddette misure sono incrementate del 50%.
5. Agli animali deve essere sempre accessibile un accesso all'acqua e al cibo, salva diversa disposizione scritta del medico veterinario.



TITOLO XVI - RETTILI -

Art. 51 - Tartarughe e testuggini -

1. Con il termine "tartaruga" si indicano le tartarughe acquatiche sia d'acqua dolce, con membrane di pelle tra gli artigli, sia marine, con arti trasformati in pinne. I giovani esemplari hanno abitudini alimentari carnivore per poi diventare vegetariane e con carapace dal profilo basso.
2. Con il termine "testuggine" si indicano le specie adattate alla vita terrestre, normalmente erbivora, con possenti artigli e con carapace rialzato.
3. È fatto assoluto divieto di abbandonare tartarughe ed altri rettili in laghi, corsi d'acqua e zone limitrofe o in fontane ovunque situate.

Art. 52 - Modalità di detenzione -

1. Le dimensioni dei terrari devono essere proporzionate alla dimensione dell'animale nel rapporto 1:7 per lato, da incrementarsi durante la crescita. I terrari devono essere dotati di vaschetta per il bagno, se etologicamente necessaria, la cui profondità deve essere pari al 30% dell'altezza dell'animale e le cui dimensioni devono essere aggiuntive a quelle del terrario e tali da permettere l'alloggiamento per intero dell'animale. Le dimensioni su indicate, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 30% per ogni altro soggetto.
2. Le dimensioni degli acquari devono essere proporzionate alla dimensione dell'animale nel rapporto di 1:10 per lato, da incrementarsi durante la crescita. La profondità deve permettere la totale agevole immersione e l'attività natatoria di tutti i soggetti contenuti. All'interno dell'acquario deve essere presente una zona asciutta, fornita di scivolo per un agevole accesso, le cui dimensioni dovranno garantire la permanenza contemporanea di tutti i soggetti. Le proporzioni zona asciutta/zona umida dipendono dalle esigenze etologiche di ciascuna specie.
3. Per gli animali devono esser presenti uno o più nascondigli.

Art. 53 - Iguane, lucertole e sauri -

1. Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono essere detenute in appositi terrari, forniti di specifico arricchimento ambientale.
2. Le dimensioni di detti terrari devono essere proporzionate alla lunghezza dell'animale detenuto nel rapporto 1:3 per ciascun lato e aumentate del 50% per ogni altro soggetto.
3. Devono, inoltre, essere presenti i seguenti arredi e arricchimenti ambientali:
 - a) una zona rifugio a livello del pavimento;
 - b) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
 - c) per iguana verde e altre specie che lo richiedono, contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente) filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità;
 - d) lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
 - e) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
4. I camaleonti devono avere un ricovero con un'altezza minima di 1 metro. Tale ricovero deve avere almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, deve essere arredato con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Art. 54 - Serpenti -

1. Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono essere detenute in appositi terrari o acquari, a seconda della specificità biologica, forniti di opportuno arricchimento ambientale.




2. Le dimensioni di detti terrari/acquari devono essere proporzionate alla lunghezza dell'animale detenuto nel rapporto di 1:2 per ciascun lato aumentate del 50% per ogni altro soggetto.
3. Gli acquari devono essere forniti di opportuna zona asciutta, se etologicamente necessaria.
4. Devono, inoltre, essere presenti i seguenti arredi e arricchimenti ambientali:
 - a) un sistema di riscaldamento con lampade ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
 - b) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
 - c) rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
 - d) contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente;
 - e) per pitoni e grossi costrittori, il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari almeno ad 1/3 (2/3 per le anaconde) dell'area di base del terrario, acqua filtrata o facilmente rinnovabile e adeguatamente riscaldata via ambiente.
5. I detentori ad ogni titolo di serpenti che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica, devono comunicarne entro tre giorni il possesso alla Prefettura e all'ASL.



TITOLO XVII – ANFIBI (RANE, ROSPI, RAGANELLE, TRITONI, SALAMANDRE, ETC.) -

Art. 55 - Tutela e detenzione -

1. Tali specie devono essere detenute in appositi contenitori che riproducano le caratteristiche del loro habitat naturale, con particolare attenzione al rapporto zona asciutta/zona umida.
2. Tali contenitori, per evitare fughe e garantire la permanenza dell'animale nel suo specifico ambiente, devono essere dotati di una copertura forata che permetta continuo ricambio d'aria e facile adattamento alla temperatura ambientale esterna.
3. Le dimensioni dei contenitori devono essere le seguenti:
 - a. lunghezza minima metri 1,30;
 - b. larghezza minima metri 0,60;
 - c. altezza minima metri 0,60.
4. Tali dimensioni, tranne quelle relative all'altezza, devono essere aumentate del 50% per ogni altro soggetto adulto; in caso di schiusa delle uova, le dimensioni della parte acquatica devono essere aumentate del 100%.
5. Devono essere presenti rifugi e nascondigli che consentano a tutti gli animali di potervisi riparare contemporaneamente.



TITOLO XVIII - PET THERAPY -

Art. 56 - Terapie assistite con l'impegno di animali

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e di assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo scopo con rilascio di attestazione finale.
2. La cura e la salute degli umani in queste attività non può essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. Inoltre, in nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
3. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario che lavori in team con psicoterapeuta e istruttore cinofilo.
4. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psicofisico non possono essere utilizzati per tali attività.
5. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per fini alimentari.
6. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
7. Gli animali impiegati possono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.

TITOLO XIX – GARANTE COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI -

Art. 57 - Requisiti e funzioni -

1. È istituita la figura del Garante comunale per la Tutela degli animali, in appresso denominato "Garante".
2. Il Garante è nominato dal Sindaco, previa concertazione con l'Assessore delegato, con decreto, ed è designato tra coloro che siano esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali, previa istruttoria da parte del Responsabile dell'Area preposta.
3. Il Garante dura in carica per un triennio, rinnovabile, salvo revoca da parte dello stesso.
4. Il Garante non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito.
5. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni al Garante può essere assegnata una postazione presso la sede comunale, con l'obbligo di garantire la presenza almeno per due giorni a settimana ricevendo le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le istanze inviate per mail. Il Responsabile dell'Area competente si obbliga a garantire lo svolgimento delle attività mettendo a disposizione del Garante: una scrivania, un computer, un apparecchio telefonico abilitato alla linea telefonica urbana ed extraurbana e una linea dati.
6. Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali;
 - b) denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o causa delle sue funzioni;
 - c) promuovere, di concerto con l'Ufficio comunale competente, campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea ed internazionali nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e delle relative finalità, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
 - d) educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni;
 - e) segnalare al Responsabile dell'Area competente l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali o dell'Unione Europea;
 - f) formulare, di concerto con il Responsabile dell'Area competente, proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
 - g) supportare, di concerto con il Responsabile dell'Area competente, l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali;
 - h) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio al Servizio Veterinario dell'A.S.L., al Comando Vigili Urbani, alle Guardie Zoofile e a tutti gli altri Enti preposti;
 - i) collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASL per ogni situazione che dovesse rendersi necessaria in tema di vigilanza sull'azione finalizzata alla lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali;
 - j) interagire con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali, dalle quali raccoglie proposte e suggerimenti;
 - k) sviluppare ogni forma sinergica che sostanzi la produzione di rapporti di attiva partecipazione collaborativa con la Facoltà di Veterinaria dell'Università;
 - l) dare impulso ad indagini da parte del Comando Vigili Urbani, ASL. ed altri Enti competenti per quanto concerne violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali;
 - m) affermare e difendere tutti i principi ed i valori fondamentali che riguardano il benessere e la protezione degli animali;

- n) intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
- o) richiedere la costituzione di parte civile del Comune, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale;
- p) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Responsabile dell'Area competente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

TITOLO XX - ADEGUAMENTI E SANZIONI -

Art. 58 - Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento -

1. Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente della ASL.

Art. 59 - Sanzioni -

1. Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250 euro ad un massimo di 500.

2. La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nella violazione.

3. Nei casi previsti dalla legge n. 689/81, e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro ed alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure della normativa vigente, con oneri e spese a carico del trasgressore e se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad una apposita struttura di accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalla legge e previa convenzione. Dopo la confisca l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale (per il tramite di associazioni protezionistiche animaliste).

4. La violazione computa nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività fino a che non venga rimossa l'inadempienza e la successiva revoca del titolo abilitativi, qualora l'infrazione permanga oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

Art.60 - Vigilanza -

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta agli organi di polizia giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia), ai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL, alle Guardie Zoofile, alle Guardie Ambientali Volontarie e a tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

2. Ulteriori compiti di vigilanza possono essere assegnati dall'Amministrazione Comunale anche ad Associazioni di volontariato per la protezione degli animali, riconosciute dalla Regione, con la stipula di precisi accordi e indicazioni di compiti specifici.

Art. 61 - Norme transitorie -

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, si fissa in 90 giorni dalla sua entrata in vigore il tempo concesso solo per quanto concerne la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Art. 62 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.